



Article scientifique

Article

2018

Published version

Open Access

This is the published version of the publication, made available in accordance with the publisher's policy.

Il suicidio assistito in Svizzera: ultimi sviluppi e scenari per il prossimo avvenire

Bondolfi, Alberto

How to cite

BONDOLFI, Alberto. Il suicidio assistito in Svizzera: ultimi sviluppi e scenari per il prossimo avvenire. In: L'Arco di Giano, 2018, n° 95, p. 65–73.

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:101879>

© The author(s). This work is licensed under a Creative Commons Public Domain (CC0)

<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

Il suicidio assistito in Svizzera: ultimi sviluppi e scenari per il prossimo avvenire

DI ALBERTO BONDOLFI

Da anni si discute, e non solo in Svizzera bensì a livello mondiale, sul modo moralmente più accettabile di morire. Il dibattito etico, giuridico e politico sulle fasi terminali della vita umana, soprattutto quando quest'ultima è accompagnata da tecniche mediche sempre più raffinate, non tende a diminuire ma al contrario ad intensificarsi, a differenziarsi ma anche ad aggrovigliarsi¹.

La Svizzera non ne è risparmiata e discute di questi problemi con accennazioni proprie, non sempre comprese e valutate adeguatamente altrove. Questo mio breve intervento intende solo *mettere in luce gli aspetti specifici* della regolamentazione svizzera del suicidio assistito rispetto ad altre legislazioni europee e di dare un minimo di informazione che serva ad inquadrare storicamente la genesi della normativa che è giunta fino ai nostri giorni. La Confederazione elvetica si trova infatti, anche per quanto riguarda la giustificazione morale di alcune condotte “estreme” in fine vita, come il suicidio assistito, in una situazione del tutto particolare rispetto ai Paesi che la circondano.

La non punibilità del suicidio assistito mi sembra al contempo radicata nelle mentalità collettive del nostro paese ed un ritorno ad una criminalizzazione generalizzata di questa condotta non è attualmente politicamente proponibile e provocherebbe effetti peggiori di quelli che si vorrebbero evitare. Anche i vescovi svizzeri che alcuni anni fa pensavano di poterla richiedere, ora accettano, anche se a malincuore, lo status quo legislativo.²

¹ Questo articolo riprende considerazioni già pubblicate in: Bondolfi; A.: *Precisazioni storico-giuridiche sull'assistenza al suicidio in Svizzera*, in: *Rivista per le medical humanities* (2015) No. 31, e che qui vengono rielaborate, riattualizzate ed adattate ad un pubblico di lettori italiani.

² Cfr. il testo del loro comunicato presso http://www.kath.ch/sbk-ces-cvs/text_detail.php?nemeid=6127&sprache=f

Le pratiche delle associazioni che propongono il suicidio assistito come *Dignitas*³ e qualche volta quelle di *Exit*⁴, richiedono comunque che il legislatore precisi maggiormente alcune circostanze entro cui tale pratica si svolge nel nostro paese: si pensi al suicidio di persone con turbe psichiche o al fatto che alcune persone intendono avvalersi della possibilità di un suicidio assistito all'interno di una istituzione pubblica come un ospedale o una casa per anziani⁵.

Già la *Commissione nazionale di etica* (organismo analogo al Comitato nazionale italiano per la bioetica) per la medicina umana aveva raccomandato una serie di misure atte ad accompagnare le pratiche delle organizzazioni che prestano un aiuto al suicidio a pazienti terminali ed aveva pubblicato uno studio di fondo su queste questioni⁶. Ma, malgrado il fatto che la Commissione nazionale di etica abbia il compito di consigliare parlamento e governo sui problemi etici che si manifestano in medicina, il governo ha deciso ultimamente di non voler mutare il quadro legislativo generale in questo ambito.⁷

Alcuni segni in questa direzione sono attualmente visibili in alcuni Cantoni che cercano, mediante legislazioni cantonali, di regolamentare la pratica del suicidio assistito nelle istituzioni di cura⁸.

Un aspetto della legislazione svizzera finora in vigore mi sembra comunque degno della più grande attenzione e considerazione. *L'aiuto al suicidio non è limitato dal codice penale ai soli morenti, né si parla di medici*. In altre parole la regolamentazione penale svizzera non medicalizza questi gesti e non ne specifica per nulla le circostanze. Si tratta di una soluzione “non medicalizzata” che ci distingue fortemente da quei Paesi europei che invece hanno volutamente stabilire regole per i morenti in leggi ad hoc. L'Olanda, il Belgio ed il Lussemburgo hanno elaborato

³ Dignitas è un'associazione più piccola rispetto ad Exit ed è nota soprattutto perché propone i suoi servizi a persone che non risiedono in Svizzera, ma in altri Stati. Il suicidio assistito viene comunque operato in territorio elvetico. Per maggiori informazioni cfr. il sito specifico: www.dignitas.ch

⁴ Exit è l'associazione svizzera maggiormente operante nel settore del suicidio assistito. Essa è organizzata secondo due sezioni tra loro fortemente indipendenti, la sezione di lingua tedesca e la sezione di lingua francese. Cfr. i rispettivi siti: <https://www.exit.ch/it/chi-e-exit/> e, per l'associazione di lingua francese: <http://www.exit-geneve.ch/But2menu.htm>. Exit propone i propri servizi solo a persone che risiedono sul suolo elvetico.

⁵ Così alcune federazioni di case di riposo hanno cercato di precisare a quali condizioni tale suicidio assistito possa aver luogo in tali istituzioni. I documenti relativi evidentemente non hanno lo statuto di leggi e nemmeno di ordinanze, ma sono l'espressione della volontà delle istituzioni coinvolte. Cfr. simili documenti in: http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/Professionnels/Assistance_au_suicide/LOI_DU_29_MAI_1985_SUR_LA_SANT%C3%A9_PUNLIQUE_ASSISTANCE_AU_SUICIDE.pdf

⁶ Cfr. <http://www.nek-cne.ch/it/temi/pareri/index.html>

⁷ Cfr. la presa di posizione, con ricostruzione delle varie tappe intermedie, in: <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/sterbehilfe.html>

⁸ Così il Canton Vaud mediante la legge ad hoc. Cfr. <http://www.vd.ch/themes/sante/professionnels/assistance-au-suicide>. Il Canton Ginevra ha legiferato solo nell'ambito di suicidi assistiti in case di riposo. Cfr. <http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL11870.pdf>. Il Canton Neuchâtel ha regolato l'accesso nelle case di riposo attraverso un'aggiunta alla legge sulla salute. Cfr. http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13141_com.pdf

“*leges mortis*” specifiche ed estremamente medicalizzate (solo il medico è esente da pena) e burocratizzate, lontane mille miglia dal modo di avvicinare il problema da parte delle leggi svizzere. Purtroppo molti *media* italiani confondono non solo le norme diverse che regolano le pratiche di fine vita nei paesi del Benelux con quelle vigenti in Svizzera, ma non testimoniano delle diverse culture giuridiche e politiche che caratterizzano le rispettive legislazioni.

Evidentemente la Svizzera non è un’isola e già oggi si possono notare influenze che il dibattito internazionale ha sulle mentalità attuali in terra elvetica. Così ad esempio molta parte dell’opinione pubblica svizzera tende oggi a vedere nella pratica del suicidio assistito un “diritto da *rivendicare*” e non un atto estremo da *tollerare*, come invece insinua, almeno implicitamente, il testo del codice penale. Penso che si dovrà maggiormente riflettere su questa distinzione fondamentale in diritto ed in etica. È infatti comprensibile ed in parte anche giustificabile che lo Stato non possa impedirci di porre un gesto così radicale come quello di porre fine ai nostri giorni, ma non gli si può chiedere di vedere in esso una rivendicazione.

L’aiuto al suicidio è una pratica che si è diffusa in Svizzera negli ultimi tre o quattro decenni, attraverso organizzazioni che hanno fatto di essa una finalità propria e specifica. Prima degli anni ’70 ed ’80 del secolo scorso veniva prestato un aiuto al suicidio da parte di singoli individui che agivano in maniera del tutto non organizzata. L’art. 115 del Codice penale svizzero che disciplina e parzialmente reprime questa pratica era stato formulato in un momento in cui non esistevano ancora organizzazioni che prestavano regolarmente un aiuto al suicidio. La sua formulazione è estremamente scarna e si limita a formulare le *condizioni di non punibilità* di questa condotta, evidenziando solo quella particolarità che lo rende invece una condotta delittuosa. Affinché l’aiuto al suicidio possa essere considerato un atto delittuoso esso deve essere caratterizzato da “*motivi egoistici*”. L’espressione, a prima vista non necessariamente univoca, è stata interpretata dal Tribunale Federale, massima istanza giudiziaria del Paese, come “*motivo pecuniario*”. In altre parole chi traesse profitto finanziario da un’azione di aiuto al suicidio sarà punito. Ecco la formulazione dell’art. 114 e 115 del Codice penale svizzero:

114: Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

115: Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Negli ultimi decenni si sono levate sovente voci, sia in Svizzera che in altri Paesi, tendenti a voler regolamentare su nuove basi varie pratiche legate ad una nuova gestione delle fasi finali della vita umana. Il cosiddetto “suicidio assistito” è una di queste pratiche e come quelle che le sono vicine, ad esempio l’omicidio

del consenziente o eutanasia volontaria diretta, sono state oggetto di discussioni vivaci e controverse⁹.

Un retroterra storico remoto e variegato

Per poter comprendere e valutare adeguatamente la discussione contemporanea è però necessario farsi un quadro storico adeguato sul modo con cui il diritto in genere e quello penale in particolare abbiano reagito alla pratica dell'aiuto o assistenza al suicidio in passato, mediante la formulazione di norme diverse e, molto più raramente, mediante processi penali seguiti da sentenze e dalle loro rispettive motivazioni. Al riguardo furono formulati due quesiti, tra loro vicini anche se non identici, tesi a sapere se il tentato suicidio debba essere punito e come ed al contempo se coloro che avessero prestato aiuto o assistenza a tale atto suicidario debbano pure essere sanzionati, o con la medesima misura di pena o con una sanzione specifica.

Il primo quesito aveva già trovato una risposta negativa fin dal XVIII° secolo. Praticamente tutti gli Stati europei, come pure gli Stati Uniti d'America e molti altri Stati non considerano più il suicidio un delitto e quindi non reprimono penalmente il tentato suicidio. Se questo punto di arrivo sembra chiaro ed acquisito non altrettanto chiara è la storia delle idee che ha portato a simile conclusione¹⁰.

L'aiuto prestato da una persona esterna al suicidio viene però represso in una serie di Stati anche a noi vicini, tra cui anche l'Italia, la Francia e la Germania (con modalità proprie). Gli argomenti portati nelle rispettive dottrine a favore della repressione dell'assistenza sono vari e non sempre pienamente coerenti. Non ci occuperemo comunque di queste dottrine nell'ambito di questo breve scritto, ma concentreremo la nostra attenzione al contesto storico elvetico.

Verso una legislazione penale comune a tutta la Svizzera

Il Codice penale svizzero, all'art. 115, reprime solo l'aiuto al suicidio prestato "per motivi egoistici" mentre, "more negationis", lascia impunito l'aiuto prestato per motivi altruistici. Siamo coscienti che questa regolamentazione sia il frutto di un compromesso trovato, negli anni '30 e '40 del secolo scorso, tra

⁹ Per una presentazione dei dibattiti recenti in materia cfr. il volume a più voci: *Beihilfe zu Suizid in der Schweiz*. A cura di Chr. Rehmann-Sutter, A. Bondolfi et alii. Bern: Peter Lang Verlag 2006, ed in particolare il contributo: Bondolfi, A.: *Aide au suicide: la discussion actuelle en Suisse*, ibidem 31-39. Inoltre, in questi ultimi tempi, cfr. le precisazioni molto differenziate di: Schaber, P.: *Selbstbestimmter Wille und das Recht auf assistierten Suizid*, in: *Ethik in der Medizin* (2017) 97-107 ; Id.: *Assistierter Suizid: Was man tun darf und was man tun soll*. In: *Entscheidungen am Lebensende*. A cura di J. Platzer – F. Grossschädl. Baden-Baden: Nomos Verlag 2016, 31-42 ; Id.: *Was bedeutet es, die Autonomie Anderer zu respektieren?* In: *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 102(2016)174-185.

¹⁰ Rimando per una sommaria ricostruzione storica del dibattito sulla moralità od immoralità dell'atto suicidario a: Bondolfi, A.: *La transgression de l'interdit de tuer*, in: *Suicide? La fin d'un tabou*. A cura di H. B. Peter et P. Mösli. Genève: Labor et Fides 2003, 97-109.

Cantoni che avevano al riguardo regolamentazioni penali diverse al momento della redazione del Codice penale svizzero agli inizi degli anni '40 del secolo scorso.¹¹

Come si è arrivati a simile formulazione di compromesso? La storia del diritto penale svizzero, a partire almeno dalla forma assunta dalla Confederazione a partire dal 1848, è costellata da tentativi di trovare una legislazione comune a tutti i Cantoni che rimanevano a lungo sovrani in questo ambito. Il primo tentativo in tal senso risale al 1898, anno in cui il popolo svizzero accetta di introdurre l'art. 64 e 64 bis nella Costituzione. Tale articolo permise alla Confederazione di attivarsi in ambito penale. Una prima formulazione di un codice penale svizzero risale a Carl Stooss, professore bernese trasmigrato comunque in Austria e che quindi non poté vedere in vita il risultato dei propri sforzi. Il Codice penale svizzero fu infine approvato dal popolo, dopo l'elaborazione di diverse varianti, solo nel 1938 ed entrò in vigore nel 1942.

Concentrando la nostra attenzione solo sul destino dell'art. 115 possiamo osservare che la sua formulazione, in vigore ancora oggi, risalga già al progetto presentato dal Consiglio Federale nel 1918. Una ricostruzione delle versioni proposte in precedenza e dei dibattiti legati a simili formulazione si rivela dunque particolarmente difficoltosa, vista la mancanza di monografie specifiche dedicate a questo tema¹².

Prima del 1918 poche erano le disposizioni cantonali specifiche. Esse ci rivelano comunque il carattere controverso anche se non intenso della discussione presente tra i giuristi svizzeri dell'ottocento a questo riguardo. Così il Canton Sciaffusa puniva sia l'istigazione che l'aiuto al suicidio all'art. 145 del Codice penale cantonale, mentre il Canton Ticino e quello di Friburgo incriminavano solo l'aiuto (agli art. 301 e 368 dei rispettivi codici).

Già a partire dagli anni che hanno preceduto la seconda guerra mondiale rimane comunque chiaro che sia compito dell'autorità inquirente dimostrare l'esistenza di "motivi egoistici" in presenza di una pratica di aiuto al suicidio e non dovere di chi ha aiutato dimostrare l'assenza di tali interessi o moventi.

Verso il dibattito contemporaneo

La pratica del suicidio intrapreso con l'aiuto di terzi era rimasta occasionale e rara fino al momento in cui organizzazioni l'hanno proposta in maniera pubblica e mediante procedure interne precise. In questo modo l'art. 115 è stato oggetto,

¹¹ Informazioni dettagliate si possono ritrovare nella tesi di laurea di Armando Pedrazzini: *L'omicidio del consenziente ed il suicidio nel diritto penale contemporaneo con particolare riguardo al Codice Penale Svizzero*. Locarno: Tipografia Pedrazzini 1949.

¹² Mi limito dunque a riprendere quanto ho potuto trovare nella tesi di Armando Pedrazzini. Un tentativo di riprendere e di riproporre la distinzione tra "aiuto" ed "istigazione" al suicidio è ritrovabile in: Salamolard, M.: *L'incitation et l'aide au suicide: le "modèle" suisse et la situation française*. Saint-Maurice: Ed. Saint-Augustin, 2010.

a partire perlomeno dagli anni '70 del secolo scorso, di interpretazioni molto vaste e diverse tra loro e la reazione del potere giudiziario si è limitata a costatare, dopo che eventuali suicidi hanno avuto luogo, che il fatto andasse davvero interpretato come un suicidio (mediante interrogazione di testimoni) e che non si fosse in presenza di guadagni ottenuti attraverso la prestazione di aiuto. Il fatto che l'aiuto al suicidio assistito avesse preso una *forma organizzata* non ha provocato alcun cambiamento legislativo e quindi il campo di applicazione e l'interpretazione dell'art. 115 si è trovata molto ampliata, ben al di là delle intenzioni di coloro che avevano formulato a suo tempo questa disposizione di legge.

Uno Stato di diritto che non ritiene più che il suicidio in quanto tale sia da considerare come un delitto non può reprimere l'aiuto prestato a questo atto in quanto tale ma solo quegli aspetti che ledono altri beni ritenuti essenziali e fondamentali per la vita in società.

Ogni Stato di diritto ritiene la vita umana un bene fondamentale e quindi la protegge con vari mezzi giuridici tra cui anche lo strumento penale. Si tratta ora di vedere se questo strumento sia adatto ad impedire efficacemente, e senza danni collaterali, le pratiche suicidarie che si sono installate in Svizzera a seguito delle proposte di alcune organizzazioni.

Mi chiedo dunque, in una prospettiva fondamentale, se lo strumento penale sia quello maggiormente adeguato per affrontare questi problemi e questi eventuali conflitti. Il diritto può tutelare e promuovere i valori morali in gioco, quello della vita umana e dell'autonomia della persona, così come la presa in conto della sua vulnerabilità mediante strumenti giuridici maggiormente adeguati di quelli che fanno capo alla minaccia di una sanzione penale.

Prima ancora di voler regolamentare l'attività delle associazioni che propongono i loro servizi nei confronti della pratica del suicidio assistito bisognerebbe dunque chiaramente distinguere tra la necessaria prevenzione del suicidio in genere e le forme di "suicidio di bilancio" che non possono essere evitati attraverso le medesime misure.

Al riguardo si è spesso fatto riferimento alla *medicina palliativa* ed alle sue possibilità e potenzialità nella fase terminale della vita umana. Siamo evidentemente del parere che tali potenzialità vadano incoraggiate e sviluppate. Il programma di sostegno previsto dall'Ufficio federale della salute pubblica trova evidentemente tutto il nostro consenso¹³. Sono comunque del parere che non vada visto un legame diretto tra attività di incoraggiamento ed implementazione della medicina palliativa, come se essa fosse anche uno strumento per minimizzare i casi di suicidio assistito.

Quest'ultimo viene intrapreso da una piccola parte della popolazione che pone questa scelta soprattutto per motivi legati alla loro "*Weltanschauung*" ed

¹³ Per maggiori informazioni cfr. <http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/13764/index.html?lang=it>

ai loro valori ritenuti primari quando non esclusivi. Per questo motivo la pratica del suicidio assistito si è sviluppata in Svizzera fuori da un contesto medico, con l'unico punto di contatto dato dalla necessità di una ricetta per poter ottenere la sostanza letale che porti velocemente alla morte senza provocare dolori particolari.

Tutti gli sforzi che la Confederazione elvetica fa per prevenire la domanda di suicidio, sia in fin di vita che in altri contesti esistenziali, vanno evidentemente lodati e sostenuti. Si tratta di coniugare due beni supremi che, nel caso del suicidio assistito, entrano in un inestricabile conflitto: il valore e la dignità della vita umana da una parte ed il rispetto dell'autonomia e della libertà di ogni essere umano dall'altra. Il diritto riesce talvolta ad evitare situazioni inaccettabili, ma è incapace di sciogliere perfettamente ogni nodo della vita umana. Compito degli specialisti di etica sarà anche quello di incoraggiare i giuristi ed il legislatore a trovare vie, se possibile non repressive ma produttive affinché queste pratiche rimangano sempre più marginali e che vengano invece incoraggiate e sostenute quelle modalità che propongono una "buona morte". Quest'ultima non potrà essere espressione esclusiva dell'autonomia del morente ma una sua calibrata coniugazione con la compassione e l'empatia di coloro che lo attorniano.

Una difficoltà recente sul cammino della calibrazione: un nuova legge in Germania

Se, fino a qualche anno fa, si poteva ipotizzare, almeno per la Svizzera, una situazione di "coesistenza pacifica" tra le pratiche di aiuto al suicidio da parte delle associazioni specifiche e gli sforzi di implementare le cure palliative per i vari pazienti terminali in Svizzera, ora lo scenario si è fatto maggiormente complesso e conflittuale a causa di elementi di giudizio internazionali intervenuti sia sui discorsi tenuti dai vari attori sociali che sulle pratiche messe in atto.

Il dibattito sul fine vita è diventato irrimediabilmente internazionale e quello intra-elvetico non può non risentirne. Per documentare, sia pur sommariamente, alcuni sviluppi recenti evocherò qui due problematiche che annunciano una nuova stagione nel dibattito svizzero e che obbligheranno le varie istanze politiche (i due rami del parlamento, i partiti politici, l'amministrazione federale ed i suoi organismi, come pure in primis la Commissione nazionale di etica) a riposizionarsi sullo scacchiere sia elvetico che europeo.

La prima di esse è data dalla richiesta di aiuto al suicidio da parte di persone che non risiedono in Svizzera ma che vogliono poter usufruire della legislazione vigente in questo paese. Una organizzazione elvetica dal nome Dignitas si è specializzata in questo settore e, almeno per il momento, non ha provocato azioni giudiziarie contro di essa risoltesi con una condanna. Vari tentativi di rendere illegale simili pratiche non hanno provocato l'effetto voluto.

Nel frattempo si può comunque notare la presenza di un tentativo di impedire simili pratiche mediante una loro illegalizzazione legislativa nel corpus

penale di Paesi diversi dalla Svizzera. È il caso soprattutto della Germania in cui si tenta da vari anni, di far approvare una normativa che renda illegale l'aiuto al suicidio quando quest'ultimo assumesse una forma "organizzata". Il fatto che al riguardo si possa constatare una convergenza di quasi tutti i partiti dell'arco parlamentare rende tale tentativo politicamente realista e denso di conseguenze anche per le organizzazioni elvetiche e per il loro operare¹⁴. Un suicidio preparato in Svizzera da parte di un'organizzazione elvetica potrebbe esser visto come "misura preparatoria" in vista di un comportamento ritenuto reato in Germania, ma legale nel nostro Paese. Non sono in grado, da non giurista quale sono, di misurare l'impatto che potrebbe avere l'attività delle organizzazioni elvetiche al momento in cui la Germania avesse approvato e messo in vigore una legge che renda illegale sul suo territorio un aiuto organizzato al suicidio.

Quello che mi preme sottolineare è solo il fatto che non si possa considerare "conclusa" una discussione che ha occupato il nostro paese per almeno un ventennio e che ha portato solo ad un risultato provvisorio di non voler cambiare l'attuale legislazione in vigore¹⁵.

Ci aspettano tempi difficili e sarà quindi necessario non abbandonare gli argomenti portati in campo nel dibattito, bensì precisarli, approfondirli e renderli operazionali sia nel piccolo perimetro elvetico che in un contesto europeo, variegato ma in attesa di nuove regole comuni.

Gli aspetti specifici svizzeri in materia sono degni di essere ulteriormente affermati, pur nella loro provvisorietà: si pensi al carattere "non medico" della normativa svizzera, al fatto che non si debba essere necessariamente in uno

¹⁴ La letteratura specifica sull'argomento è relativamente abbondante anche se, al momento della redazione di questo mio testo, non è ancora rilevabile una linea argomentativa unitaria. Cfr. Kubiciel, M.: *Tötung auf Verlangen und assistierter Suizid als selbstbestimmtes Sterben?*, in: *Juristenzeitung* (2009) 600-608; Hilgendorf, E.: *Zur Strafwürdigkeit organisierter Sterbehilfe*, in: *Juristenzeitung* (2014) 545-552; Kempf, C.: *Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Strafbarkeit der gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung*, in: *Juristische Rundschau* (2013) No.1, 11-14; Henking, T.: *Der ärztlich assistierte Suizid und die Diskussion um das Verbot von Sterbehilfeorganisationen*, in: *Juristische Rundschau* (2015) No. 4, 174-183; Taupitz, *Ärztliche Suizidbeihilfe: Weder verboten noch unärztlich*, 2009, BDC Online, consultabile presso www.bdc.de/index_level3.jsp?documentid=778433154a60a336c12575d30030-c333&form=Dokumente; Merkel, G. – Häring, D.: *Pro organisierte Suizidbeihilfe*, in *Ethik in der Medizin* (2015) 163-166; Bruns, F. – Hohendorf, G.: *Contra organisierte Suizidbeihilfe*, in: *Ethik in der Medizin* (2015) 167-170.

¹⁵ Per farsi un'idea più precisa sulle varie tappe di questo dibattito ventennale consiglio di consultare la pagina ad hoc dell'Ufficio federale di giustizia presso: <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/sterbehilfe.html>. Cfr anche i contributi recenti che entrano nel merito di aspetti particolari del dibattito: Rippe, K. P.: *Suizidhilfe, Selbstbestimmung und Slippery Slopes. Rechtsphilosophische Überlegungen zur Geltung und zur Relevanz von Dambruchargumenten*, *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 102 (2016) 3, 363-379 ; Haussener, S.: *Entscheidungen am Lebensende im Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, Patientenwillen und -wohl*, in: *Jusletter* 30. Januar 2017, 1-49. Inoltre: Gavela, K.: *Ärztlich assistierter Suizid und organisierte Sterbehilfe*. Heidelberg: Springer Verlag 2013.

stadio di fine vita per poter accedere a simile gesto, come pure l'astensione, da parte dei poteri dello stato, da un giudizio sulle singole organizzazioni attive in questo ambito sono tutti elementi che vanno in gran misura salvaguardati.

Non dimentichiamo infine che l'impegno profuso dal Consiglio d'Europa in questo ambito meriti di essere continuato ed approfondito. L'impresa è estremamente complessa e chi l'ha gestita per vari anni, come il senatore svizzero Dick Marty relatore al Consiglio d'Europa, è degno della nostra ammirazione e riconoscenza, anche se essa si è conclusa con un nulla di fatto. Bisognerà proseguirla con impegno, non limitandosi a concentrare gli sforzi solo sulle decisioni dei tribunali, ma mettendo in comune le energie in un processo legislativo europeo sicuramente denso di difficoltà, ma a cui non si può rinunciare.